

N. *di repertorio in data*

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Po in Comune di Torino ad uso energetico, chiesta dalla Città di Torino C.F./P. IVA n. 00514490010 con domanda in data 11/5/2010 (codice identificativo univoco TO-A-10347, n. pr. 1/40).

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Po in Comune di Torino a mezzo della traversa Michelotti é fissata in misura non superiore a litri/s 50.000 per una portata media di litri/s 36.710.

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'acqua derivata é utilizzata per uso energetico.

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal Fiume Po dovranno essere attuate in conformità al progetto allegato alla domanda in data 11/5/2010, come modificato dalle integrazioni presentate con note in data 16/6/2010 prot. n. 13180 e 12/5/2011 prot. n. 10200, e conservato agli atti dell'Amministrazione.

L'opera di presa è collocata in sponda destra del Fiume Po, ed è costituita da due luci, suddivise tra loro da un setto separatore. Il canale derivatore, lungo

circa 120 metri, è completamente interrato e convoglia le acque verso la centrale. La restituzione avviene sempre in sponda destra dopo circa 70 metri.

Art. 5 - DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri 2,85. In conseguenza la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a kW 1.025,72.

Art. 6 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario realizzerà le opere modulatrici e limitatrici della portata derivata in conformità a quanto descritto nel progetto citato all'art. 4.

L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario, si riserva di imporre ulteriori opportune opere modulatrici e limitatrici che, ove richieste, dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario nei tempi che verranno prescritti.

Art. 7 MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Ai sensi del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, e mantenere in regolare stato di esercizio, idonei dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati. Il progetto riportante la descrizione delle caratteristiche di tali dispositivi, le modalità della loro installazione, di registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte dovranno essere riportate nell'ambito del progetto esecutivo di cui al

successivo art. 15. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori è fatto obbligo di comunicare alla Autorità concedente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione; dovrà inoltre essere comunicato alla predetta Autorità, con congruo anticipo, la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Il concessionario è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R. I dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R..

Art. 8 - CANALE DI CARICO

Il canale di carico sarà eseguito in conformità al progetto di cui all'art. 4, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni della Autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque e i franamenti delle sponde.

Art. 9 - LUOGO E MODALITA' DI RESTITUZIONE

Il canale di restituzione sarà realizzato secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'art. 4, fatte salve le varianti che verranno proposte con il progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella D.G.P. n. _____ del _____ avente ad oggetto il giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla realizzazione dell'intervento in questione.

Nel corso della esecuzione degli scavi per la posa del canale derivatore, il concessionario è tenuto a garantire la presenza in cantiere di un direttore operativo, che vigili sulla salvaguardia degli apparati radicali dei platani interferiti dall'intervento.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese, alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, quota parte attraverso la scala per la risalita dell'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata

istantanea minima costituita dalla somma del DMV base (13.000 litri/s) e della portata istantanea pari al 20% della differenza tra la portata in arrivo a monte della traversa ed il valore di DMV base (DMV componente di modulazione).

Il progetto esecutivo di cui al successivo art. 15 dovrà riportare la descrizione dei dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa; i dati di registrazione delle portate rilasciate dovranno essere conservati a cura del concessionario, e, su richiesta, dovranno essere messi a disposizione della Autorità concedente.

I manufatti in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti e la relativa misurazione e registrazione dovranno essere installati e resi funzionanti prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, e la loro corretta funzionalità dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'impianto - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In ogni caso la traversa dovrà essere sempre gestita garantendone la tracimazione in ogni condizione idrologica e di gestione della traversa medesima, in relazione all'utilizzo della conca di navigazione e dello scivolo per le canoe.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale, nonché un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata (asta idrometrica tarata), da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere al monitoraggio della funzionalità della scala per la risalita dell'ittiofauna per almeno cinque anni dopo l'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico, obbligandosi a provvedere al suo eventuale adeguamento ove, a giudizio insindacabile della Autorità concedente, questa non si dimostri funzionale allo scopo per il quale è preposta.

Il relativo piano di monitoraggio dovrà essere presentato nell'ambito del progetto esecutivo di cui al successivo art. 15.

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc...).

Art. 14 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

- a) presentare al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia il progetto esecutivo delle opere da realizzare entro mesi ventiquattro dalla data di notifica del provvedimento di concessione;

- b) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia e all'Arpa territorialmente competente;
- c) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di cui alla lettera b).

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dagli articoli successivi. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Idriche.

Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà al Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

In detta dichiarazione dovrà essere menzionata l'avvenuta installazione della strumentazione di misura delle portate derivate e rilasciate di cui ai precedenti artt. 7 e 11, e comunicata la data in cui si provvederà alle relative tarature.

- b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 comma 6 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo; entro mesi sei dalla data di detta trasmissione il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua. Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere di derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario e i luoghi ripristinati, secondo le modalità e i tempi stabili dalla Autorità concedente.

Art. 18 - CANONE

Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Relativamente all'anno 2011 detto canone annuo risulta di Euro 27.694,00 - in ragione di Euro/kW 27,00 per kW medi 1.025,72, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultanti dal certificato medesimo.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a) il versamento della somma di Euro 13.847,00 sul c.c.p. n. 216101 intestato a *"Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino"* a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

- b) il versamento della somma di Euro 235,00 sul c.c.p. n. 00216101 intestato a *"Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino"* a titolo di spese istruttorie.
- c) il versamento della somma di Euro 205,00 sul c.c.p. n. 00216101 intestato a *"Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio di Tesoreria, Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino"*, a titolo di spese di sorveglianza e apposizione targa dell'opera di captazione.

Art. 20 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione la Provincia di Torino e la Città di Torino.

La quota spettante alla Provincia è pari al 20%; la quota spettante alla Città di Torino è pari all'80%.

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli Enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti, il sovracanone annuo previsto per chilowatt di potenza nominale media, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale. Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno 2011 detto sovracanone annuo risulta di Euro 5.405,54 - in ragione di Euro/kW 5,27 per kw medi 1.025,72 - anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Art. 21 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario é tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Torino, lí _____

Per il concessionario

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche dichiara che il Sig. _____

della cui identità personale é certo (_____

rilasciata da _____ il _____)

in qualità di _____

ha firmato in fine e sul margine di ogni foglio il sopraesteso disciplinare, in data odierna e alla presenza anche dei testimoni dott. Vincenzo Latagliata e dott.ssa Chiara Audisio, funzionari del citato Servizio aventi i requisiti dalla legge prescritti.

I testimoni :
